

In questo numero, tra l'altro, segnaliamo:

Nella sezione FONDAMENTALI

- Compliance: un preambolo per una parola magica (Ermanno Cappa)
- Il perimetro della funzione di compliance e un recente position paper di ABI (Marco Lamandini)

Nella sezione RISK MANAGEMENT

- Il ruolo della funzione di conformità nelle piccole banche: controllo e misurazione (Paolo Pogliaghi - Gianluigi Zanardi)

LaScala

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

in association with
Field Fisher Waterhouse

compliance

Come si legge “Compliance”

Le riviste interattive dello Studio sono di norma strutturate su tre livelli:

- ai destinatari viene inviata la copertina (con un richiamo agli articoli principali), e il sommario con l'indice di tutti i contributi pubblicati;
- cliccando sui richiami o sull'indice si rende disponibile il file con l'articolo o l'abstract selezionato;
- nell'ambito dell'articolo, un richiamo in colore rosso, sottolineato, consente di scaricare il documento descritto o la versione estesa dell'articolo.

Tutti i contenuti delle riviste sono archiviati sul sito www.iusletter.com, di prossima attivazione e sono scaricabili anche attraverso un motore di ricerca apposito.



@ **servizi on-line**
www.lascalaw.com

Lo studio comunica a tutti i lettori di Iusletter che è possibile ricevere, secondo la periodicità sotto indicata, la regolare **segnalazione degli aggiornamenti relativi ai servizi on-line** offerti agli utenti del proprio sito Internet.

In particolare ciascun utente potrà ricevere:

- una e-mail **giornaliera** con il link immediato alla **rassegna stampa legale ed economica** del giorno (da *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 Ore*, *Italia Oggi*);
- una e-mail **settimanale** con i link relativi agli **articoli** più interessanti **segnalati dal Team IP/IT** in materia di Intellectual Property e Information Technology;
- una e-mail periodica curata dal **Team di Diritto Tributario**, con aggiornamenti e commenti riguardanti la **materia fiscale**;
- una e-mail **settimanale** con l'**anteprima** dei principali argomenti che saranno trattati nel numero di **Iusletter** di prossima pubblicazione ed il relativo link;
- una e-mail bimestrale con la **segnalazione dell'avvenuta pubblicazione** dell'ultimo numero di **Iusletter** ed il relativo link, che consente di scaricare in formato elettronico l'intera rivista.

Chi intende ricevere le suddette segnalazioni (tutte ovvero, solo alcune di esse), è pregato di volerci comunicare il suo indirizzo e-mail, inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: **s.monti@lascalaw.com**.

Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalare una diversa volontà a riguardo.
Il servizio è completamente gratuito.

Sommario

Fondamentali

- 4 Compliance: un preambolo per una parola magica (Ermanno Cappa)
- 8 Il perimetro della funzione di Compliance e un recente position paper di ABI (Marco Lamandini)

Risk Management

- 11 Il ruolo della funzione di compliance nelle piccole banche: controllo e misurazione (Paolo Pogliaghi - Gianluigi Zanardi)

Mifid

- 12 “Domande e risposte” sulla MIFID in un recente documento del CESR (Sabrina Galmarini)

Consob

- 14 Le società fiduciarie secondo Consob e il Ministero dello Sviluppo Economico (Paolo Bruno)

Antiriciclaggio

- 16 Banca d'Italia fa il punto su antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (Barbara Bandiera)

D.Lgs. 231/01

- 18 Due recenti sentenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti (Christian Faggella)
- 20 Confindustria aggiorna le sue “Linee Guida” (Diana Strazzulli)

Banca d'Italia

- 22 Eligible assets: proposta di revisione del Regolamento 14 aprile 2005 (Sabrina Galmarini)

Società quotate

- 23 Limiti al cumulo degli incarichi: differimento al 30 agosto 2008 (Valentina Zanelli)

Privacy

- 24 Compliance e tutela dei dati personali (Massimiliano Pappalardo)

Fondamentali



Compliance: un preambolo per una parola magica

Ermanno Cappa
Avvocato
Presidente emerito AIGI
Direttore Affari Legali Banca Regionale Europea Spa

Esistono parole magiche, che - nell'ambiente contaminato dalla magia - nessuno può permettersi il lusso di trascurare. La durata della magia (ci si riferisce al tempo della diffusione eminentemente volgare) è variabile: si va dai due millenni dell'espressione latina (storpiata e troncata a metà dai pratici) *melius abundare*, ai quarant'anni, dal dopo-guerra, degli americanismi *budget* e *marketing*, fino ai dieci-quindici anni del giovane *benchmark*.

Anche *compliance* è una parola magica.

Esplosa in ambiente bancario a seguito del perfezionamento del secondo accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali (2004)¹ e adottata ufficialmente dalla Banca d'Italia in sede di Istruzioni di Vigilanza², *compliance* è forse, oggi, una delle parole più ricorrenti del linguaggio giuridico, economico ed aziendalistico europeo³.

La riprova della diffusione, nonché - verosimilmente - del consumato raggiungimento dell'apice del furore volgare, va ricercata nella circostanza che, come avviene per le parole davvero importanti provenienti dall'estero, da qualche tempo, in Italia, l'accento di *compliance* comincia a catapultarsi dalla A centrale, alla O iniziale. Altrettanto avvenne, un po'al rovescio, per la Turca ISTANBUL che, ai tempi delle scuole elementari di chi scrive, si pronunciava con l'accento sulla U, per transitare poi alla I, ai tempi del liceo ed, indi, finire alla A, negli ultimi anni (altri esempi illustri non mancano: HIROSHIMA e SCHUMACHER).

Un elemento curiosamente distintivo della magia di *compliance* sta poi nel fatto, assolutamente inconsueto per la comunità giuridica nostrana, che per un certo tempo vi è stato un diffuso utilizzo del termine, senza una previa

*Compliance
una delle parole
più ricorrenti*

(1) *Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, giugno 2004; si veda anche il documento Compliance and the compliance function in banks, aprile 2005.*

(2) *Si veda la comunicazione della Banca d'Italia n. 688006 del 10 luglio 2007, Disposizioni di Vigilanza. La funzione di conformità (compliance).*

(3) *Sul linguaggio giuridico si veda la recente opera collettanea a cura di G.GARZONE e F.SANTULLI, Il linguaggio giuridico, facente parte della collana di studi dell'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa, Ed. Giuffrè, 2008.*

precisa definizione condivisa.

Oggi, invece, una definizione condivisa esiste e va ricercata nella nozione di salvaguardia-presidio del “rischio di non conformità”⁴.

Di compliance, in realtà, si può parlare sotto diversi profili: “...c’è il tema della funzione di compliance, dei suoi rapporti con la struttura aziendale, il suo posizionamento gerarchico; c’è il tema del perimetro delle normative oggetto di compliance; c’è il tema della compliance come fattore competitivo, come valore strategico al miglioramento delle relazioni con i clienti; c’è il tema della prevenzione dei rischi e l’approccio di Basilea”⁵.

Queste pagine introduttive e, soprattutto, i contributi che seguono si prefiggono il compito di affrontare in maniera organica e continuativa l’intera materia, sotto tutti i profili che la riguardano, attraverso l’avvio di una nuova rivista dedicata, che va ad arricchire la produzione scientifica, già ampia, dello Studio La Scala.

La materia è complessa e si presenta particolarmente stimolante per chi si occupi di diritto d’impresa, se solo si consideri che il rischio di non conformità, nell’accezione delineata, costituisce uno degli elementi di maggiore criticità nell’esercizio ponderato dell’impresa contemporanea. Dell’impresa legale - s’intende - giacché è evidente che per l’impresa criminale la non conformità alle regole costituisce il maggior fattore competitivo di produzione, nonché, a ben vedere, il fine ultimo dell’attività illegale perpetrata⁶.

Oggi fare impresa (legale) senza presidiare il rischio di non conformità è una stupidata; oppure, significa accettare consapevolmente, per una sorta di dolo eventuale, il rischio di gravi ripercussioni economiche che possono anche spiegare effetti estremamente perniciosi, specie in caso di default, a carico dell’impresa stessa e, quindi, di riflesso, a carico della collettività.

È notoria, infatti, la severità dell’impianto sanzionatorio di molte disposizioni di legge che, in caso di inottemperanza alle regole, prevedono l’applicazione di sanzioni pecuniarie di estrema rilevanza⁷.

*salvaguardia
del rischio
di non-conformità*

*compliance e
impresa (legale)*

(4) Tra i contributi dei pionieri dello studio della compliance bancaria si veda la definizione di S. GALMARINI in *La compliance in banca*, a cura di P. POGGIAGHI e W. VANDALI, *Bancaria Editrice* 2006, pagg. 169 sgg., secondo cui “ il termine inglese compliance significa <rispetto>, <obbedienza> e viene generalmente utilizzato con riferimento sia a precetti normativi sia a previsioni contrattuali. Tale sostantivo deriva infatti dal verbo to comply che a sua volta traduce l’espressione italiana <agire in conformità di>”.

(5) Così E. GRANATA, *Assetto organizzativo e procedure come “valore”*. *La compliance, l’efficienza del sistema, i costi*, *Convegno ABI Compliance in Banks 2006: dalle regole al valore*, Roma, 16 e 17 ottobre 2006.

(6) Per un primo approccio di carattere generale si veda: C. DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, Ed. Giuffrè 2002; D. MASCIANDARO, *Criminalità e intermediazione finanziaria*, Ed. Cedam 1997; G. SAPELLI, *Giochi proibiti. Enron e Parmalat capitalismi a confronto*, Ed. Mondadori, 2004.

(7) Un esempio per tutti: si veda l’art. 57 comma 4 del D. Lgs. n. 231/2007 in materia antiriciclaggio ed anti-terrorismo che punisce con una sanzione pecuniaria fino al 40 per cento dell’importo dell’operazione la mancata segnalazione all’UIF di operazioni “sospette”.

È altresì notoria la corrosione in atto del principio *societas delinquere non potest*, culminata, nel 2001, nell’emanazione del decreto legislativo n. 231⁸, che ha sancito l’imputabilità della persona giuridica e la perseguibilità della stessa non soltanto sul piano patrimoniale (attraverso l’irrogazione di sanzioni pecuniarie di tutto rispetto) bensì anche sul piano delle dinamiche operative (attraverso l’irrogazione di sanzioni interdittive, quali la chiusura di uno stabilimento).

“societas delinquere potest”

Presidiare il rischio di non conformità non è facile: le regole sono innumerevoli, a partire dalle norme di legge del cui numero sterminato, oggi, in Italia, non è dato avere unanime contezza.

A parte il numero, molto spesso il contenuto delle norme si presenta di difficile interpretazione e, quindi, di incerta applicazione, al punto che la Corte Costituzionale, con una memorabile sentenza del 1988⁹, ha sancito l’esistenza di un margine di scusabilità dell’ignoranza della legge (penale), ove la non conoscenza della stessa, in ragione della sua oscurità¹⁰, risulti inevitabile. D’altra parte, l’attività di interpretazione delle norme di diritto è di per sé problematica, al punto che la legge sulla responsabilità civile dei magistrati la sottrae espressamente alla responsabilità medesima¹¹.

compliance ed interpretazione delle regole

Se si condividono le premesse, risulta evidente che una compliance di qualità non può prescindere da un processo di interpretazione delle regole di altrettanto elevata qualità.

Il ruolo dei giuristi (dei giuristi qualificati, s’intende) risulta quindi imprescindibile.

Ma non basta: altrettanto imprescindibile è la presenza di ulteriori competenze, di matrice aziendalistica-organizzativa (nonché, in ultima analisi, di gestione della conoscenza¹²).

Una novità di rilievo del nostro ordinamento va ricercata, infatti, nell’ultimo decennio, nell’assunzione a categoria giuridica dell’assetto organizzativo aziendale dell’impresa: diligenza organizzativa e, per converso, colpa organizzativa costituiscono ormai categorie giuridiche consolidate.

(8) Si tratta del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*), in *Gazza Uff.* n. 140 del 19 giugno 2001.

(9) Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 364 del 23 marzo 1988, depositata il 24 marzo 1988 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 del Codice Penale *“...nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile”*.

(10) Sul tema dell’oscurità della legislazione si veda AINIS, *La legge oscura*, Ed. Laterza, 2000; tra i classici, Kafka, *Sul problema delle leggi*, in *Racconti postumi*, Berlino, 1925.

(11) Si veda l’art. 2, comma 2, della Legge 13 aprile 1988, n. 117 (*“Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”*), in *Gazz. Uff.* n. 88 del 15 aprile 1988.

(12) Sul tema della gestione della conoscenza si veda A.DEIANA, *Il capitalismo intellettuale*, Sperling & Kupfer, 2007.

Il legislatore del “CHE COSA devi fare” si va vieppiù trasformando nel legislatore del “COME devi fare”. Il modello, la procedura, assurgono a valore giuridico. Gli esempi sono numerosi: si pensi al già richiamato decreto legislativo n. 231 del 2001; alla disciplina in materia di market abuse¹³, che detta agli intermediari una serie di minuziosi compiti di prevenzione e di organizzazione; alla normativa antiriciclaggio ed anti-terrorismo¹⁴, che prevede, fra l’altro, una serie di procedure anche di tipo informatico.

In caso di insorgenza, il modello adottato consente all’impresa di dimostrare, alla bisogna, di avere agito conformemente a uno standard prefissato e, per converso, consente alle autorità di riferimento (e/o al giudice) di verificare la ricorrenza o meno della diligenza organizzativa richiesta.

Le critiche, a questa ventata filo-organizzativa non mancano e ve ne sono alcune di altissimo livello dottrinario¹⁵. La realtà, tuttavia, impone all’impresa di attrezzarsi.

Attrezzarsi: per conoscere le regole, per comprenderle, per attuarle, per dotarsi motu proprio di ulteriori regole organizzative create per scongiurare i rischi di non conformità e destinate inesorabilmente a trasformarsi, a loro volta, in ulteriori fardelli da portare.

Non è facile.

In mancanza di una guida sicura il costo di adempimento, lungi dal creare valore per l’impresa, può tradursi in perdita (di tempo, di quattrini e di efficienza).

Questa nuova rivista costituisce senz’altro uno strumento prezioso per soddisfare il bisogno di compliance che, al di là della magia della parola, rappresenta - oggi - un elemento sostanziale e pregiudiziale al successo dell’impresa. Ottima iniziativa. Voti favorevoli.

Ermanno Cappa
ermanno.cappa@virgilio.it

*dal “che cosa devi fare”
al “come devi fare”*

*l’obbligo
di attrezzarsi*

(13) Si veda il T.U.F. (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come novellato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee” c.d. legge comunitaria 2004), in Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 76 – suppl. ord.

(14) Si veda il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”), in Gazz. Uff. Supplemento Ordinario al n. 290 del 14 dicembre 2007.

(15) Per una disamina molto raffinata si veda G.ROSSI, *Il Gioco delle regole*, Adelphi, 2006.

Fondamentali



Il perimetro della funzione di compliance e un recente *position paper* di ABI

Prof. Avv. Marco Lamandini
Ordinario di diritto commerciale nell'Università di Bologna
Componente del Comitato Scientifico ABI Compliance in Banks
Of counsel La Scala - Studio Legale & Tributario

Uno dei temi sui quali, in queste settimane, è maggiormente vivo il dibattito intorno alla funzione di compliance è quello del perimetro minimo obbligatorio delle regole affidate alla verifica di conformità. Se infatti il Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 circoscrive in maniera dettagliata il campo d'azione della funzione di compliance, altrettanto non può dirsi per il perimetro delle regole affidate alla verifica di conformità in materia bancaria. Le "Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di funzione di conformità" emanate da Banca d'Italia il 10 luglio 2007 si limitano a precisare che "le norme più rilevanti ai fini del rischio di non conformità sono quelle che riguardano l'esercizio dell'attività di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti dei clienti e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore".

*il perimetro
circoscritto
della Compliance
secondo la MIFID*

Tuttavia, il Comitato di Basilea, nel suo documento guida "Compliance and compliance function in banks" dell'aprile 2005, nel fare proprio anche in questa materia un modello di regolamentazione e vigilanza per principi, sembra rimettere alla banca non solo il compito della identificazione e mappatura analitica ex ante dei comportamenti specifici dovuti dalla banca per il rispetto delle norme giuridiche e delle regole di autoregolamentazione ma anche, secondo il principio di proporzionalità, la scelta e la responsabilità circa l'assetto organizzativo di controllo ritenuto più adeguato.

Questo più flessibile approccio – nel mentre inevitabilmente diminuisce la certezza del diritto e aumenta i rischi di "involontaria" inosservanza della banca, dovuti ad una attuazione nello specifico caso del principio generale che ex post possa risultare non conforme a quanto atteso dall'autorità di vigilanza o ritenuto doveroso dal giudice – favorisce l'affermarsi di regole di protezione dell'investitore e del cliente bancario ispirate alla prevalenza della sostanza (l'effettivo conseguimento dell'obiettivo di protezione perseguito) sulla forma (il formale ossequio a regole procedurali date).

*l'approccio più
flessibile in materia
bancaria*

Esso favorisce al contempo l'affermarsi di più variegati modelli organizzativi,

tutti ammissibili nella misura in cui assicurino l'adeguato rispetto delle regole che presiedono all'esercizio dell'attività specifica della banca (anche come prestatore di servizi di investimento).

Ne deriva pertanto, mi pare, che, nel rispetto di questo principio generale, la definizione dell'esatto perimetro delle regole affidate alla verifica di conformità della apposita funzione di compliance spetta alla singola banca, ben potendosi dunque avere funzioni di conformità alle norme investite di una generale funzione di verifica del rispetto di qualsivoglia regola applicabile al soggetto o alla sua attività e funzioni di conformità chiamate a verificare solo la corretta applicazione delle regole in materia bancaria e, in conformità al regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia, in materia di prestazione dei servizi d'investimento.

Non sembra del resto un caso che il medesimo Comitato di Basilea, nel definire le discipline che obbligatoriamente devono essere presidiate dalla funzione di compliance (e dunque il c.d. perimetro oggettivo obbligatorio) faccia espresso riferimento solo a discipline che presentano una stretta inerenza bancaria: "laws, regulations, rules, related self-regulatory organisation standards and codes of conduct applicable to the banking activities", precisando ulteriormente che in tale perimetro rientrano tipicamente anche le materie dell'antiriciclaggio e del terrorist financing mentre possono (ma non devono) esservi ricomprese le questioni fiscali solo limitatamente a quanto risulti di significativa importanza con riguardo alla strutturazione dei prodotti bancari o alla consulenza al cliente.

Mentre dunque la banca è libera di affidare alla funzione di compliance anche la responsabilità circa la verifica dell'attuazione di regole che, per quanto doverose per ogni imprenditore, non presentino alcuna inerenza specifica con l'attività bancaria e i suoi rischi operativi e reputazionali, essa non sembra tenuta a farlo, potendo ad esempio individuare responsabili del rispetto della disciplina fiscale o di quella sugli infortuni diversi dalla funzione di compliance, con esclusione di ogni interferenza della stessa rispetto a tali materie.

Ciò risulta ora espressamente riconosciuto da un recente e importante Position Paper sul Perimetro della Funzione Compliance adottato dal Comitato Esecutivo dell'ABI sulla base dei risultati cui è pervenuto il gruppo di studio ABI in tema di compliance.

Tale documento, proprio partendo dal principio di proporzionalità su cui si fonda la vigente normativa comunitaria e nazionale, riconosce espressamente che:

1) spetta alla singola banca la definizione del perimetro delle regole affidate alla verifica della funzione di compliance, nel rispetto di un perimetro minimo obbligatorio (core) che assicuri la verifica di secondo livello della corretta applicazione delle regole in materia bancaria e, in conformità al Regolamento

*il perimetro
oggettivo
obbligatorio
secondo
il Comitato
di Basilea*

*il Position Paper
dell'ABI
e la libertà della
banca*

congiunto Banca d'Italia-Consob, delle regole per lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento;

2) il perimetro di attività della funzione di compliance non deve necessariamente essere a 360° nel senso che attività non core – riferite cioè a normative primarie e/o secondarie e/o norme di autoregolamentazione non inerenti all'attività bancaria nel senso sopra considerato – possono essere presidiate permanentemente da funzioni aziendali, diverse da quella di compliance, investite dell'esclusiva responsabilità;

3) la banca è libera di affidare alla funzione di compliance, pur non essendo tenuta a farlo, anche la responsabilità e il presidio delle regole che non siano inerenti all'attività bancaria.

Marco Lamandini
marcolamandini@forschung.it

Risk Management



Il ruolo della funzione di compliance nelle piccole banche:
controllo e misurazione

Paolo Pogliaghi
Gianluigi Zanardi
Servizio Compliance e Rischi BCC Carugate

L'**articolo proposto** è la prima parte di una trattazione più ampia che si concluderà con l'invio dei successivi numeri di "Compliance".

Nel complesso le tematiche trattate saranno Compliance, Misurazione e Processo Icaap, con focus particolare sulla loro implementazione presso le banche medio-piccole.

In questa prima uscita viene proposta una riflessione sulle strategie e politiche di gestione del rischio di non conformità così da approfondire le modalità con cui i vertici aziendali dovranno sviluppare strategie non solo in funzione del rischio di credito e del rischio di mercato, ma anche di tutti gli "altri rischi aziendali".

Dopo tale premessa viene affrontato il problema del "che cosa" e "come" la funzione Compliance deve misurare per presidiare il rischio di non conformità, nonché le modalità con cui tali misurazioni possono essere impiegate nel processo Icaap (altrimenti conosciuto come Il Pilastro di Basilea 2).

L'analisi si conclude con una disamina dei differenti ruoli che devono avere la funzione compliance e la funzione di Internal Auditing nell'ambito del Sistema dei controlli interni.

Paolo Pogliaghi
Gianluigi Zanardi
x393@bcc.carugate.mi.it

MiFID



“Domande e risposte” sulla MIFID in un recente documento del CESR

Sabrina Galmarini
Avvocato
 Senior Associate La Scala - Studio Legale & Tributario
 Dipartimento Mercati Finanziari

In data 11 aprile 2008, il Committee of European Securities Regulators (**CESR**) ha pubblicato le “Questions and answers on MiFID: Common positions agreed by CESR Members” (c.d. **MiFID Q&A**), aventi l’obiettivo di fornire, in modo celere ed efficace, **chiarimenti su questioni riguardanti l’applicazione della disciplina di cui alla direttiva MiFID** in relazione a cui sia sorta la necessità di assicurare una posizione condivisa da parte delle autorità di vigilanza comunitarie. Con riferimento allo status (legale) di **detti chiarimenti**, si precisa che: i) **non costituiscono principi, linee guida o raccomandazioni, né sono legalmente vincolanti**; ii) **sono suscettibili di acquistare effetti legali**, per esempio, qualora siano utilizzati da Corti/Tribunali nell’interpretazione della direttiva MiFID, della direttiva 2006/73/CE e del regolamento CE 1287/2006. Le MiFID Q&A (le quali non sono precedute da un formale procedimento di consultazione al fine di non rallentare la formulazione delle risposte) si articolano in due parti: la prima, di natura introduttiva, concerne il contesto e lo status delle stesse; la seconda, invece, è inerente alle risposte ai quesiti posti al CESR in materia di monitoraggio del profilo del cliente, appropriatezza e aggregazione e assegnazione degli ordini.

*lo status (legale)
dei chiarimenti*

Nello specifico, il primo quesito esamina la possibilità per un’impresa di investimento di continuare a fare affidamento sui dati forniti dal cliente, specialmente nell’ipotesi in cui gli presta in via continuativa il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli. Il CESR ha risposto che **un’impresa di investimento dovrebbe adottare misure idonee per monitorare il profilo del cliente, tenendo conto anche dello sviluppo del rapporto tra l’impresa di investimento e il cliente.**

*il monitoraggio del
profilo del cliente*

Il secondo quesito riguarda la possibilità per l’impresa di investimento di prestare a un cliente un servizio di investimento subito dopo che esso abbia ricevuto la comunicazione che il prodotto o il servizio richiesto non è per lui appropriato. Per il CESR, **se un cliente desidera procedere con l’operazione nonostante abbia ricevuto la comunicazione di non appropriatezza, spetta all’impresa di investimento decidere se eseguirla**, avuto riguardo alle circostanze del caso. In tale situazione, potrebbe essere prudente per l’impresa di investi-

*la non appropriatezza
di una operazione*

mento chiedere al cliente o potenziale cliente di confermare su supporto duraturo la sua intenzione di procedere con il servizio.

Il terzo quesito concerne chiarimenti relativi agli **artt. 48** (Aggregazione e assegnazione degli ordini) e **49** (Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio) **della direttiva 2006/73/CE**. Il CESR ha precisato che tali disposizioni **si applicano alle imprese di investimento che prestano il servizio di gestione di portafogli**, e che **una strategia di assegnazione degli ordini** generica non può ritenersi conforme alla disciplina applicabile. Una **corretta** strategia, infatti, **dovrebbe**: 1) **stabilire che il principio di assegnazione per ogni ordine che può influire su più di un conto deve essere definito prima dell'esecuzione dell'ordine o della trasmissione dell'ordine per l'esecuzione**, a seconda del caso; 2) **assicurare una sollecita assegnazione degli ordini per prevenire una loro riassegnazione con modalità svantaggiose per il cliente**.

*aggregazione e
assegnazione
degli ordini*

Sabrina Galmarini
s.galmarini@lascalaw.com

Consob



Le società fiduciarie secondo Consob e il Ministero dello Sviluppo Economico

Paolo Francesco Bruno
Avvocato

La Scala - Studio Legale & Tributario
Dipartimento Mercati Finanziari

E' stato posto a Consob e al Ministero dello Sviluppo Economico un quesito inerente al conferimento da parte di una società fiduciaria di pura amministrazione ad un intermediario abilitato di una procura speciale a ricevere istruzioni relative ad operazioni di investimento/disinvestimento da parte dei fiducianti.

“il quesito”

Consob, in relazione all'operatività delle società fiduciarie “statiche”, ha già avuto occasione di pronunciarsi con la Comunicazione n. DIN/6022348 del 10 marzo 2006, con cui ha ammesso, nel rispetto di determinate condizioni volte ad evitare che le società fiduciarie svolgano attività riconducibili alla prestazione di servizi di investimento, la possibilità per tali società fiduciarie di rendersi intestatarie, per conto dei propri fiducianti, di contratti di negoziazione/ricezione e trasmissione di ordini, nonché di contratti di gestione individuale e con la Comunicazione n. DI/98086703 del 4 novembre 1998, con cui ha affermato la necessità che i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi, nel ricevere le istruzioni dalla fiduciaria, identifichino il cliente/fiduciante in modo univoco tramite l'attribuzione di un codice convenzionale al quale agganciare le informazioni (con l'eccezione del nome e del cognome del fiduciante) richieste dalla normativa di riferimento per lo svolgimento dei servizi nonché la possibilità che l'attestazione dell'avvenuta consegna di documentazione alla clientela avvenga attraverso la società fiduciaria. Il caso oggetto della **Comunicazione n. DIN/8036154 del 18 aprile 2008** a differenza delle fattispecie di cui sopra, determina: a) un “riavvicinamento” sostanziale tra cliente finale e prestatore del servizio, legittimato a ricevere direttamente gli ordini di investimento/disinvestimento dal fiduciante; b) il rischio che l'intermediario si trovi a ricevere ed eseguire disposizioni impartite da un soggetto diverso dall'effettivo cliente/fiduciante; c) il rischio che il personale dell'intermediario abilitato agisca con effetto sul patrimonio dei fiducianti al di fuori di meccanismi di “pieno controllo” in capo ai clienti medesimi o alla fiduciaria.

le precedenti comunicazioni Consob

i rischi

le cautele

Consob ha risolto il quesito disponendo che **è necessario che la fiduciaria e l'intermediario abilitato assumano le opportune cautele affinché il personale del**

soggetto abilitato sia in condizione di abbinare con certezza il soggetto che si presenta allo sportello con il titolare alla movimentazione del relativo conto, onde evitare il rischio di trattazione di ordini in effetti non impartiti dal cliente fiduciante.

Tali specifiche **cautele** dovranno essere **assunte** anche **alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, con parere del 9 maggio 2008** di risposta al quesito, in particolare, **ha ritenuto percorribile l'ipotesi di delega da parte di una fiduciaria dell'attività di ricezione delle decisioni di investimento dei fiducianti, nell'ambito di un mandato con rappresentanza** che comunque non privi il mandante degli aspetti qualificanti della relazione fiduciaria con i clienti e consenta, in concreto, l'adempimento delle prescrizioni individuate dalle disposizioni di vigilanza di cui al D.M. 16 gennaio 1995 e dalla disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

*il parere del Ministero
dello Sviluppo
Economico*

Paolo Francesco Bruno
p.bruno@lascalaw.com

Antiriciclaggio



Banca d'Italia fa il punto su antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Dott. Barbara Bandiera
La Scala - Studio Legale & Tributario
 Dipartimento Mercati Finanziari

In data 16 maggio 2008, **Banca d'Italia ha pubblicato un documento che analizza e approfondisce la disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo alla data del 29 febbraio 2008.**

La complessità di tale disciplina - a motivo soprattutto dell'enorme quantità di materiale esistente e della moltitudine degli organismi che hanno titolo ad occuparsi degli effetti prodotti dalla criminalità economica e dal riciclaggio - ha spinto i curatori del volume di cui sopra ad elaborare una linea di ricerca che, in questo campo, facesse il punto in ordine alle varieguate attività istituzionali, allo stato di avanzamento delle iniziative intraprese nonché ai risultati complessivamente raggiunti. Da qui, la necessità di raccogliere ed ordinare, anche concettualmente, il materiale disponibile, in modo da pervenire ad un documento che potesse guidare lo studioso, fornendogli anche spunti di riflessione, nei meandri della complessa tematica.

necessità di un punto fermo

La **prima parte del testo**, dopo aver esaminato il complesso sistema delle fonti internazionali (accordi e convenzioni internazionali, raccomandazioni e direttive), illustra la struttura, il funzionamento, l'attività e le raccomandazioni del **Gruppo di Azione Finanziaria GAFI/FATF**, la **normativa europea** (tra cui si ricorda la terza direttiva dell'Unione Europea n. 2005/60/CE per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, traspunta in Italia con il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), le **attività ed i programmi** degli altri enti ed organismi internazionali più importanti attivi nell'ambito dell'antiriciclaggio e dell'antiterrorismo (ossia: **l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, il Gruppo Egmont, le Nazioni Unite, l'Off-shore Group of Banking Supervisors-OGBS, l'Organization of America States-OAS e il Fondo Monetario Internazionale**), anche al fine di coglierne i più significativi spunti evolutivi. In tale contesto, sono stati oggetto di menzione e commento all'interno della ricerca i documenti di maggior rilievo prodotti.

prima parte del documento

Per quanto specificatamente attiene all'analisi della **terza direttiva**, il documento, dopo aver affrontato il tema dell'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo, si sofferma ad analizzare (i) gli obblighi di identificazione della

terza direttiva antiriciclaggio

clientela, ed in particolare i presupposti ed i criteri di scelta delle tre procedure di adeguata verifica, (ii) il ruolo della valutazione del rischio, (iii) gli obblighi di segnalazione, (iv) gli obblighi relativi alla tenuta delle registrazioni, (v) le sanzioni, (vi) gli obblighi accessori: procedure interne, formazione e riscontro di informazioni, (vii) le possibili conseguenze nell'ordinamento dei singoli Stati Membro.

Nella **seconda parte dell'elaborato**, invece, i curatori affrontano ed approfondiscono talune specifiche tematiche d'intervento nel campo dell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio, quali la **collaborazione internazionale in materia finanziaria**, all'uopo distinguendo quella in campo giudiziario, da quella attuata in campo amministrativo ed investigativo, **la disciplina giuridica dei sistemi di pagamento e la sorveglianza su questi ultimi, e la funzione pubblica di prevenzione del riciclaggio**.

*seconda parte
del documento*

Barbara Bandiera
b.bandiera@lascalaw.com

D.Lgs. 231/2001



Due recenti sentenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti

Christian Faggella
Avvocato

Partner La Scala - Studio Legale & Tributario
Dipartimento Mercati Finanziari

La **Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 15689 del 16 aprile 2008**, ha affermato che la partecipazione dell'ente al procedimento non possa avvenire tramite il proprio rappresentante legale qualora questi sia imputato o indagato per gli stessi fatti per i quali si procede a carico dell'ente ex lege n. 231 del 2001. La situazione di conflitto di interessi tra la persona fisica e l'ente dalla stessa rappresentato non può che riguardare infatti anche la fase delle indagini e non solo quella tipicamente processuale (l'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 231 del 2001 esclude espressamente la legittimazione del rappresentante legale imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo).

La Corte ha inoltre precisato che – in tema di modalità formali di costituzione dell'ente e, in particolare, di modalità di nomina del difensore – la disciplina prevista nel richiamato art. 39 trova applicazione anche nella fase delle indagini preliminari, in quanto il comma 2 di tale disposizione fa riferimento all'intero procedimento regolamentato nel Capo III del D.Lgs. n. 231 del 2001, il quale ricomprende le indagini preliminari, l'udienza preliminare ed il giudizio.

Il **Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 aprile 2008**, ha dichiarato l'inammissibilità nel processo penale dell'azione civile volta ad ottenere la condanna dell'ente al risarcimento del danno da illecito amministrativo.

Esso, dopo aver rilevato che – per il principio del *neminem ledere* posto nell'art. 2043 del codice civile – “se la condotta dell'ente, sanzionabile quale illecito amministrativo, ha cagionato a terzi un danno, l'ente deve risarcirlo”, osserva come: (i) nel D.Lgs. n. 231 del 2001 non vi sia “alcuna disposizione riguardante il soggetto danneggiato dall'illecito dell'ente, né vi è alcun richiamo espresso a tale categoria di soggetti né all'esperibilità, nel processo avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, dell'azione civile volta al risarcimento del danno subito per effetto della commissione di tale illecito”. Pertanto, alla stregua del dato letterale, non pare esserci la possibilità, in sede processuale penale, di esercitare l'azione civile per il risarcimento del danno conseguente all'illecito amministrativo; (ii)

la rappresentanza dell'ente e il problema del conflitto di interessi

inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente

nemmeno in seguito ad una più approfondita esegesi della norma – condotta secondo i criteri ermeneutici dettati dalla Costituzione e dagli artt. 12 e 14 delle preleggi al codice civile (ossia: l'indagine in merito alla volontà del legislatore, l'applicazione del criterio analogico ed il ricorso ai principi generali dell'ordinamento) - sia possibile pervenire al diverso esito dell'ammissibilità della menzionata azione.

Sembra infatti impossibile accedere tanto ad un'interpretazione estensiva dell'art. 185 del codice penale (Restituzioni e risarcimento del danno), quanto ad un'interpretazione analogica dell'art. 74 del codice di procedura penale (Legittimazione all'azione civile).

Christian Faggella
c.faggella@lascalaw.com

D. Lgs. 231/2001



Confindustria aggiorna le sue “Linee Guida”

Diana Strazzulli
Avvocato
La Scala - Studio Legale & Tributario

Lo scorso 2 aprile il **Ministero della Giustizia ha approvato la versione aggiornata al 31 marzo 2008 delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo** (di seguito, “Modelli”) di cui al **D.Lgs 231/2001** (di seguito “Decreto”).

Rispetto agli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del Decreto, i Modelli recentemente elaborati dalle aziende e gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza consentono oggi di avere un quadro certamente più chiaro delle varie soluzioni organizzative che possono essere adottate per adeguarsi ai principi ispiratori della disciplina di cui al Decreto. Vari interventi normativi, successivi al precedente aggiornamento delle Linee Guida, hanno inoltre significativamente ampliato l’ambito di applicazione del Decreto, estendendo progressivamente il numero dei reati dai quali discendono gli illeciti amministrativi a carico degli enti e rendendo senz’altro utile e opportuno l’aggiornamento di cui trattasi.

Le **Linee Guida** sono state **integrate sia nella parte generale che in quella in appendice – c.d. case study – con indicazioni relative a misure miranti a prevenire i reati-presupposto inseriti nel Decreto negli anni dal 2004 al 2007**: abusi di mercato; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; pedopornografia anche a mezzo internet; criminalità organizzata transnazionale; omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Parte rilevante dell’aggiornamento è dedicata alla disamina dei casi di reati colposi commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, per i quali *“la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.Lgs. n. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell’evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione ... nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell’apposito organismo”*.

si amplia il numero dei reati

violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Inoltre, sempre con riguardo alla prevenzione di tale tipologia di reati, **le Linee Guida sottolineano che il Modello non può che basarsi sui principi e criteri essenziali per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in azienda**, dettati dalla vigente disciplina legislativa in tema di prevenzione dei rischi lavorativi.

Si segnala peraltro che non appena conclusosi il procedimento di aggiornamento delle Linee Guida, il Legislatore ha apportato due rilevanti modifiche al Decreto:

- **introduzione dell'art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)** introdotto dall'art. 7, L. n. 48/2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica;
- **sostituzione dell'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)**. Nella nuova formulazione si prevede l'applicazione in capo all'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive di minore entità in relazione alla commissione del delitto di lesioni gravi o gravissime rispetto a quelle applicabili in relazione alla commissione del delitto di omicidio colposo.

le Linee Guida necessitano di un nuovo aggiornamento

Diana Strazzulli
d.strazzulli@lascalaw.com

Banca d'Italia



Eligible assets: proposta di revisione del Regolamento 14 aprile 2005

Sabrina Galmarini
Avvocato

Senior Associate La Scala - Studio Legale & Tributario
Dipartimento Mercati Finanziari

Banca d'Italia, al fine di dare attuazione in Italia alla direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 inerente alle attività in cui possono essere investiti i fondi comuni di investimento armonizzati (c.d. Eligible assets), ha pubblicato il **documento di consultazione Bankitalia del 19 maggio 2008**, contenente una proposta di revisione del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. La nuova disciplina proposta ha l'obiettivo di garantire ai fondi armonizzati una maggiore autonomia, ampliando, pertanto, la gamma degli strumenti finanziari che possono formare oggetto di investimento. Con la direttiva 2007/16/CE, che chiarisce alcune definizioni contenute nella direttiva 85/611/CE di coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), il legislatore comunitario ha cercato di introdurre una disciplina uniforme sulle tipologie o categorie di strumenti finanziari che possono essere oggetto di investimento (c.d. Eligible assets) da parte degli OICVM rientranti nella richiamata direttiva 85/611/CE. La maggiore autonomia operativa riconosciuta ai gestori e le più ampie possibilità di investimento sono volte a rafforzare e favorire la competitività del settore del risparmio gestito. Coerente con tale impostazione è la possibilità riconosciuta alle SGR di calcolare i limiti di esposizione dei fondi verso strumenti finanziari derivati (pari al massimo al 100 per cento del patrimonio netto del fondo) attraverso modelli interni basati su sistemi VAR (Value at risk), integrati con stress test, alternativo all'approccio ordinario basato sugli impegni (che stima la massima perdita potenziale per il fondo). L'utilizzo di tali modelli verrebbe subordinato ad un'autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata a seguito della verifica della sussistenza di adeguati requisiti organizzativi e quantitativi. I limiti posti all'investimento dei fondi non pregiudicano comunque l'esercizio, da parte della SGR, dei diritti di sottoscrizione derivanti da strumenti finanziari in portafoglio. Qualora dall'esercizio di tali diritti derivi il superamento dei limiti di investimento, la posizione, si legge nel documento, deve essere riportata nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti del fondo.

*maggiore
autonomia
ai gestori degli OICR
armonizzati*

*rafforzamento
della competitività
del risparmio gestito*

*modelli interni
per il calcolo dei limiti
di esposizione ai deri-
vati*

Sabrina Galmarini
s.galmarini@lascalaw.com

Società quotate



Limiti al cumulo degli incarichi: differimento al 30 agosto 2008

Valentina Zanelli

Avvocato

La Scala Studio Legale & Tributario

Dipartimento Corporate

Con **Delibera Consob n. 16515 del 18 giugno 2008**, entrata in vigore il 25 giugno 2008 alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si è previsto che il c.d. Regolamento Emittenti venga modificato come segue: a) nell'articolo 144-duodecies, comma 1, lettera i), dopo le parole "il cui componente dell'organo", sono inserite le seguenti: "di amministrazione o"; b) nell'Allegato 5-bis, schema 1, paragrafo 2, ultimo capoverso, dopo le parole "nel presupposto che il componente dell'organo", sono inserite le seguenti: "di amministrazione o". Con tale delibera, Consob ha inoltre stabilito di **differire**: (i) in via transitoria, dal 30 giugno al 30 agosto 2008, la data di adeguamento da parte dei componenti degli organi di controllo delle società quotate e diffuse alle disposizioni di cui agli articoli 144-terdecies e 144-quaterdecies del Regolamento Emittenti. Tale differimento risulta altresì compatibile con le modifiche regolamentari inerenti l'attribuzione dei nuovi "pesi" agli incarichi di "amministratore di gruppo", consentendo ai soggetti interessati gli eventuali opportuni adeguamenti; (ii) i termini per la prima comunicazione alla Consob da parte dei componenti degli organi di controllo degli emittenti in carica alla data del 30 agosto 2008, avente ad oggetto i dati relativi agli incarichi di cui all'art. 144-quaterdecies, comma 1, Regolamento Emittenti, prevista per il periodo 1-31 luglio al periodo 1-30 settembre 2008; (iii) la scadenza del termine per il ritiro delle credenziali per l'accesso al sistema telematico di raccolta delle informazioni per il calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo, denominato S.A.I.V.I.C. (Sistema Automatico Integrato Vigilanza Incarichi di Controllo e Amministrazione), dal 30 giugno al 31 luglio 2008. Tale soluzione dovrebbe assicurare un più ordinato svolgimento della procedura di ritiro delle credenziali, evitando il rischio di disagi ai soggetti obbligati. Si segnala, infine, che per i soggetti interessati all'applicazione della nuova disciplina sarà disponibile nel sito www.consob.it, nella sezione dedicata (sezione "Operatori - Per gli Organi di Controllo"), un apposito link denominato **FAQ** (domande più frequenti), che riporterà alcuni quesiti sollevati sulla materia e le relative indicazioni fornite dalla Consob.

le modifiche

*dal 30 giugno
al 30 agosto 2008*

Valentina Zanelli
v.zanelli@lascalaw.com

Privacy



Compliance e tutela dei dati personali

Massimiliano Pappalardo
Avvocato
Senior Associate La Scala - Studio Legale & Tributario
Dipartimento Ip/It

In materia di compliance, il rispetto da parte delle banche e degli intermediari finanziari dei principi e delle regole vigenti in materia di protezione dei dati personali rappresenta un tema di grande attualità. La Banca d'Italia - con il documento N. 688006 del 10.7.07 - ha definito il rischio di non conformità alle norme come "il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)".

In questo contesto, particolare attenzione va riservata all'osservanza della normativa in materia di tutela dei dati personali, la cui violazione può essere fonte non solo di sanzioni di carattere civile, amministrativo e penale, ma anche di significativi danni all'immagine, nel caso di pubblicazione del provvedimento.

La crescente attenzione del Garante per il trattamento dei dati personali in ambito creditizio è confermato da due circostanze. In primo luogo, uno dei provvedimenti generali di maggior rilievo che hanno impegnato l'Authority nel corso del 2007 è rappresentato proprio dalle **"Linee guida del Garante per trattamento dati relativi al rapporto banca-clientela" in data 25.10.07.**

Recentissimo è, poi, il **bollettino Garante Privacy N. 304 del 7.4.08**, con il quale si è illustrato il piano ispettivo per il primo semestre 2008. Le verifiche del Garante, effettuate anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, saranno indirizzate prioritariamente proprio ai trattamenti di dati personali svolti dagli istituti di credito, anche in riferimento al tracciamento degli accessi. Rispetto a quest'ultimo profilo, diversi sono stati i provvedimenti emessi dal Garante, già dall'inizio di quest'anno, al fine di sanzionare forme di tracciamento degli accessi non consentite, in particolare attraverso il ricorso a sistemi di rilevazione biometrica (Prov. del Garante 23.1.08).

Chiaro appare il messaggio che per le banche il 2008 dovrà essere l'anno della piena maturazione di quel processo di sensibilizzazione alla tematica del rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali avviato dal legislatore nel 1996, con la Legge 675, e rilanciato con l'entrata in vigore del Codice per la Protezione dei Dati Personali (D.Lgs. n.196 in data 30.6.03). In

*linee guida
nel rapporto
Banca Cliente*

*il piano ispettivo
per il primo semestre
2008*

la sfida del 2008

questa prospettiva, grande è l'attesa per la Relazione annuale del Garante relativa al 2007, di prossima pubblicazione, nell'ambito della quale ampio spazio sarà riservato al trattamento dei dati personali in ambito bancario. Importante appare, dunque, un rapido recepimento delle linee guida da parte degli operatori, anche in considerazione del fatto che, proprio nel corso del 2007, il Garante si è dimostrato deciso a garantire il pieno rispetto della normativa: in presenza di violazioni "della disciplina di settore che regola l'accesso ai sistemi informativi, in particolare di quella riguardante il servizio centralizzato dei rischi gestito dalla Banca d'Italia", il Garante non solo ha dichiarato l'illiceità del trattamento e prescritto l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, ma ha altresì disposto la "trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili" (Prov. 8.3.07).

*la trasmissione
degli atti alle autorità
giudiziarie*

Massimiliano Pappalardo
m.pappalardo@lascalaw.com

compliance



Supplemento a **Iusletter** Periodico di informazione e aggiornamento giuridico

Iusletter è una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano,
al n. 525/01.

È di proprietà dell'Associazione Professionale
LA SCALA VENTURA PESENTI FAISSOLA GUIDI FAGGELLA
CIPOLLA DE PASQUALE ROSSI COLOMBO
& ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Milano 20123, Corso Magenta, 42 - tel 02/43925.1 fax 02/48011624 - milano@lascalaw.com
Roma 00187, Via Lazio, 6 - tel 06/42011978 - fax 06/42085939 - roma@lascalaw.com
Torino 10143, Corso Francia, 25 - tel 011/4340782-fax 011/4344737 - torino@lascalaw.com
Vicenza 36100, Contrà Do Rode, 14 - tel 0444/541689 -fax 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com
Padova 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - tel 049/661780 - fax 049/655813 - padova@lascalaw.com
Verona 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - tel 045/8008182 -fax 045/8008484 - verona@lascalaw.com
Mantova 46100, Via Principe Amedeo, 33 - tel 0376/222626- fax 0376/382346 - mantova@lascalaw.com

Comitato scientifico:

Ermanno Cappa
Marco Lamandini
Paolo Pogliaghi

Redazione:

Sabrina Galmarini (Milano)
Diana Strazzulli (Roma)

Direttore Responsabile:

Giuseppe La Scala

Segreteria di Redazione:

Stefania Monti

Viene distribuita gratuitamente
ai clienti dello studio a cura di Stefania Monti (s.monti@lascalaw.com).

Tutti i numeri di Compliance sono disponibili in
formato elettronico sul sito www.iusletter.com.

LaScala

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

in association with

Field Fisher Waterhouse Milano Roma Torino Vicenza Padova Verona Mantova London Paris Madrid Bruxelles Hamburg Barcelona Valencia Vitoria